

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 14/01/2020

FATTO

In data 9.11.2012 il cliente ha stipulato un contratto di finanziamento – da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio – estinto anticipatamente in data 31.05.2018. Dopo aver presentato reclamo in data 18.2.2019, riscontrato negativamente dall'intermediario il successivo 13.3.2019, il cliente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di euro 396,27, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.

Il cliente sottolinea l'eccessivo ammontare delle "spese di istruttoria e di vendita" e la mancata distinzione della quota parte attribuibile a ciascuna delle due attività.

Si rileva che le spese di assistenza tecnica per € 500 sono state chieste nel reclamo, ma la relativa domanda non risulta inclusa nelle richieste economiche allegate al ricorso.

L'intermediario ha asserito che nulla spetta al cliente, in quanto le "spese di istruttoria e vendita" hanno natura up front.

L'intermediario ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB



- deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”;
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: “non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.”

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l’intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

<i>Importo del prestito</i>	€ 19.143,41	<i>Tasso di interesse annuale</i>	14,24%
<i>Durata del prestito in anni</i>	10	Quota di rimborso pro rata temporis	45,00%
<i>Numero di pagamenti all'anno</i>	12	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	25,45%
<i>Data di inizio del prestito</i>	01/12/2012		

rate pagate	66	rate residue	54	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
<i>Commissione di istruttoria e di vendita</i>				880,59	Upfront	25,45%	224,07		224,07
Totale				880,59					224,07



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4582 del 12 marzo 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 224,07, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA